

INFORMAZIONI SUL PRESTITO

Emittente

Cassa Depositi e Prestiti società per azioni (di seguito, "CDP S.p.A."). Sede legale: Piazza Giuseppe Verdi, 10 - 00198 Roma. Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007. Capitale sociale euro 4.051.143.264,00 interamente versato.

Sito Internet www.cdp.it

Long-Term Rating BBB+/Baa2/BBB+/BBB+ (da Standard & Poor's, Moody's, Fitch e Scope)

Disciplina del prestito

Il Garante dell'emissione è lo Stato italiano ai sensi dell'art. 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e riportati sul sito Internet dell'Emittente.

Collocatore

Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta (di seguito anche "Poste Italiane"). Sede legale: Viale Europa 190 - 00144 Roma. Iscrizione al REA n. 842633. Codice ABI 07601. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 97103880585, Partita IVA 01114601006. Capitale sociale euro 1.306.110.000,00 interamente versato.

Sito internet www.poste.it

Servizio Clienti 800 00 33 22

COS'È IL BUONO FRUTTIFERO POSTALE

Il buono fruttifero postale è un prodotto finanziario nominativo (di seguito, buono) emesso dalla CDP S.p.A., collocato per il tramite di Poste Italiane S.p.A. e rimborsabile a vista, con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Il buono può essere sottoscritto e rimborsato in tutti gli uffici postali, senza costi né commissioni fatta eccezione per gli oneri di natura fiscale come specificato di seguito e può essere rappresentato sia da documento cartaceo (di seguito, buono cartaceo) che da registrazioni contabili (di seguito, buono dematerializzato).

PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI

Tipologia	I buoni fruttiferi postali 4 anni risparmiosemplice (di seguito "buoni 4 anni risparmiosemplice ") sono emessi in forma dematerializzata esclusivamente nell'ambito del Piano di Risparmio risparmiosemplice , il servizio offerto da Poste Italiane per la sottoscrizione di buoni fruttiferi postali mediante un programma di sottoscrizioni periodiche. I buoni 4 anni risparmiosemplice hanno una durata di quattro anni e riconoscono un rendimento fisso annuo alla scadenza del quarto anno dalla data di sottoscrizione, corrisposto al momento del rimborso.
Emissione	I buoni 4 anni risparmiosemplice sono emessi da CDP S.p.A. su base giornaliera per il valore nominale corrispondente alle sottoscrizioni effettuate presso i canali di vendita di Poste Italiane nell'ambito del Piano di Risparmio risparmiosemplice (c.d. emissione "a rubinetto").
Prezzo	I buoni 4 anni risparmiosemplice sono emessi alla pari (100% del valore nominale sottoscritto).
Intestazione	I buoni 4 anni risparmiosemplice possono essere intestati esclusivamente a persone fisiche maggiori di età. È ammessa la cointestazione dei buoni a più soggetti, in numero non superiore a quattro. I buoni dematerializzati recano la medesima intestazione del conto corrente postale o del libretto di risparmio postale, necessari per la sottoscrizione degli stessi.
Durata	I buoni 4 anni risparmiosemplice hanno una durata di quattro anni dalla data di sottoscrizione.
Scadenza	Al termine del periodo di durata, i buoni 4 anni risparmiosemplice scadono e dalla data di scadenza inizia a decorrere il periodo di prescrizione.
Importi sottoscrivibili	I buoni 4 anni risparmiosemplice sono sottoscrivibili per importi da 50 euro e multipli. L'importo massimo di buoni 4 anni risparmiosemplice sottoscrivibile da parte di un unico soggetto nella stessa giornata lavorativa, presso uno o più uffici postali, è pari a 1.000.000 euro, secondo quanto previsto nel paragrafo "Modalità di sottoscrizione nell'ambito del Piano di Risparmio risparmiosemplice ".
Modalità di sottoscrizione nell'ambito del Piano di Risparmio risparmiosemplice	I buoni 4 anni risparmiosemplice sono sottoscrivibili esclusivamente presso gli uffici postali e solo in forma dematerializzata. Per la sottoscrizione dei buoni 4 anni risparmiosemplice è necessaria la titolarità di un conto corrente postale o di un libretto di risparmio postale aventi la medesima intestazione dei buoni (il "Conto di Regolamento"), nonché l'adesione al Piano di Risparmio risparmiosemplice .

Al momento della richiesta di attivazione del Piano di Risparmio **risparmiosemplice** presso gli uffici postali, un esemplare delle "Condizioni Generali di Contratto del Piano di Risparmio **risparmiosemplice**" e delle "Condizioni Generali di Contratto e Regolamento del prestito per la sottoscrizione di Buoni Fruttiferi Postali dematerializzati", unitamente alla Scheda di Sintesi dei buoni 4 anni **risparmiosemplice**, sono consegnati al sottoscrittore.

I buoni 4 anni **risparmiosemplice** sono sottoscrivibili solo nell'ambito del Piano di Risparmio **risparmiosemplice**.

Con riferimento al Piano di Risparmio **risparmiosemplice**, sono previste:

- i) Sottoscrizioni Periodiche: mensili o bimestrali, ogni 5 o 27 del mese (il "Giorno di Addebito")¹, per un importo minimo di euro 50 e multipli fino ad un massimo di euro 10.000 al giorno²;
- ii) Sottoscrizioni da Reinvestimento: l'intera somma proveniente dalla scadenza di ciascun buono 4 anni **risparmiosemplice** (capitale e interessi al netto della ritenuta fiscale e dell'eventuale imposta di bollo) sottoscritti nell'ambito del Piano di Risparmio **risparmiosemplice**, sarà automaticamente reinvestita nell'ambito del Piano di Risparmio stesso, purché tale somma sia pari ad almeno 50 euro;
- iii) Sottoscrizioni Aggiuntive giornaliere: per un importo minimo di euro 50 ed un importo totale massimo di euro 10.000. Qualora l'ammontare delle Sottoscrizioni Periodiche addebitate e/o delle automatiche Sottoscrizioni da Reinvestimento contabilizzate nella medesima giornata sia superiore a 990.000 euro, limitatamente a tale giornata, le Sottoscrizioni Aggiuntive potranno essere effettuate esclusivamente fino al raggiungimento del limite massimo giornaliero di 1.000.000 euro. Qualora l'ammontare delle Sottoscrizioni Periodiche e/o Sottoscrizioni da Reinvestimento contabilizzate nella medesima giornata raggiunga l'importo di 1.000.000 euro, limitatamente a tale giornata, la Sottoscrizione Aggiuntiva non potrà essere effettuata³. Le Sottoscrizioni Aggiuntive non concorrono al raggiungimento del numero minimo di Sottoscrizioni Periodiche per l'ottenimento del Rendimento Premiale.

Ad ogni sottoscrizione corrisponde l'emissione di un singolo buono 4 anni **risparmiosemplice**.

Interessi

La presente serie di buoni 4 anni **risparmiosemplice** riconosce interessi annui a tasso fisso corrisposti alla scadenza del quarto anno dalla data di sottoscrizione.

Gli interessi sono calcolati su base annuale in regime di capitalizzazione composta.

Nella successiva sezione denominata "Condizioni Economiche" sono riportati i coefficienti per la determinazione del montante lordo e netto e i tassi effettivi di rendimento lordi e netti corrispondenti, riconosciuti al compimento di ogni anno, a decorrere dalla data di sottoscrizione (cfr. Tabella A, "Rendimento Premiale" corrisposto sui buoni sottoscritti nell'ambito del Piano di Risparmio **risparmiosemplice** che giungeranno a scadenza a partire dal giorno successivo al raggiungimento del numero minimo di n. 24 sottoscrizioni periodiche, c.d. "Soglia Premiale", o Tabella B, "Rendimento Standard" in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di sottoscrizioni periodiche).

Modalità di rimborso

I buoni 4 anni **risparmiosemplice** sono rimborsabili entro il termine di prescrizione presso tutti gli uffici postali nonché attraverso il sito internet di Poste Italiane S.p.A. www.poste.it, l'App Poste Italiane e l'App BancoPosta⁴. Per il rimborso dei buoni 4 anni **risparmiosemplice** è necessaria la titolarità di un conto corrente postale o di un libretto di risparmio postale aventi la medesima intestazione dei buoni⁵ nonché l'adesione al Piano di Risparmio **risparmiosemplice**.

A richiesta del titolare i buoni 4 anni **risparmiosemplice** possono essere rimborsati anticipatamente per l'intero importo sottoscritto, con diritto alla restituzione del capitale sottoscritto secondo quanto previsto alla precedente sezione "interessi". In tal caso non vengono corrisposti interessi sul buono anticipatamente rimborsato.

¹ Qualora il Giorno di Addebito coincida con un giorno festivo, la sottoscrizione verrà effettuata il primo giorno lavorativo postale (giorno diverso dai giorni festivi) successivo. Nel caso in cui nel Giorno di Addebito non sia disponibile sul Conto di Regolamento la provvista sufficiente all'addebito dell'intero importo della Sottoscrizione, ovvero siano presenti limitazioni all'operatività dello stesso, nei tre giorni lavorativi postali successivi verranno effettuati uno o più tentativi di addebito.

² Con particolare riferimento ai Piani di Risparmio attivati prima dell'8 aprile 2022, si specifica che resta confermato l'importo delle Sottoscrizioni Periodiche indicato in precedenza dal titolare del Piano di Risparmio. Tuttavia, qualora il titolare del Piano di Risparmio attivato prima dell'8 aprile 2022 decida, successivamente a tale data, di modificare l'importo delle Sottoscrizioni Periodiche, saranno - invece - applicabili i limiti minimi e massimi delle Sottoscrizioni Periodiche previsti dal Foglio Informativo e dalla Scheda di Sintesi del buono 4 anni **risparmiosemplice** tempo per tempo vigente.

³ Quanto previsto al presente iii) si applica anche ai Piani di Risparmio attivati prima dell'8 aprile 2022.

⁴ A partire dal 30 giugno 2025 il rimborso tramite App sarà disponibile esclusivamente tramite l'App Poste Italiane.

⁵ I rimborsi in via telematica sono consentiti ai titolari di Libretto Smart abilitati alle funzionalità dispositive del servizio Risparmio Postale On Line (RPOL), ai titolari di conto corrente postale abilitati al servizio BancoPostaonline e ai titolari di Conto BancoPosta Click.

I buoni 4 anni **risparmiosemplice** possono essere rimborsati anticipatamente anche parzialmente, per importi sottoscritti di 50 euro e multipli. In questo caso, non vengono corrisposti interessi sulla porzione del buono rimborsato.

Il rimborso dei buoni cointestati può essere richiesto da tutti i cointestati congiuntamente o da ciascun intestatario separatamente, a seconda di quanto previsto per il Conto di Regolamento.

Costi	Nessun costo è previsto per la sottoscrizione ed il rimborso dei buoni.
Regime Fiscale	Gli interessi e gli altri proventi maturati sui buoni sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 239/1996 e successive modificazioni. In base all'art. 6 del richiamato decreto legislativo, ai soggetti non residenti in Italia, ricorrendo le condizioni di legge, non si applica il prelievo fiscale. I buoni sono esenti da imposta di successione. I buoni sono assoggettati ad imposta di bollo⁶. Sono comunque esenti i buoni di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012 sono stabilite le modalità di attuazione delle suddette norme. L'applicazione dell'imposta di bollo, in caso di rimborso anticipato dei buoni rispetto alla loro scadenza naturale, può determinare un valore netto di rimborso inferiore al valore nominale sottoscritto. In tali casi, ai risparmiatori sarà restituito l'importo pari alla porzione dell'imposta di bollo applicata che abbia determinato un valore netto di rimborso inferiore al capitale investito. In ogni caso, il predetto importo sarà calcolato secondo le aliquote vigenti alla data del 4 dicembre 2014. I buoni, ivi inclusi quelli trasferiti allo Stato⁷ - unitamente ai libretti di risparmio postale e ai titoli di Stato - sono esclusi, nel limite complessivo di 50.000 euro per nucleo familiare, dal patrimonio mobiliare preso in considerazione ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)⁸.
Termine di prescrizione	I diritti al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi dei titolari di buoni fruttiferi postali si prescrivono trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo (Decreto MEF 6 ottobre 2004, art. 6-ter "Prescrizione"; salvo diverso termine che dovesse essere introdotto dalla normativa tempo per tempo vigente). Gli importi dei buoni fruttiferi postali emessi a partire dal 14 aprile 2001 di cui non è richiesto il rimborso entro il predetto termine di prescrizione, sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31 marzo di ogni anno e versati al fondo di cui all'art. 1, comma 343, della legge 266/2005, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione e non sono più rimborsabili a favore del richiedente.
Limiti alla circolazione	I buoni non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinino successione a titolo universale. I buoni non possono essere dati in pegno.
Informazioni sui rischi dell'operazione	La presente serie di buoni 4 anni risparmiosemplice non riconosce interessi in caso di rimborso prima che siano trascorsi quattro anni dalla sottoscrizione. Non viene corrisposto il Rendimento Premiale per i buoni 4 anni risparmiosemplice giunti a scadenza qualora non sia stata raggiunta la Soglia Premiale (ossia quando non siano state effettuate minimo 24 sottoscrizioni periodiche). I buoni non possono essere dati in pegno.

La sottoscrizione dei buoni comporta la piena conoscenza e accettazione delle "Condizioni Generali di Contratto e del Regolamento del Prestito per la sottoscrizione dei Buoni Fruttiferi Postali dematerializzati" e delle condizioni economiche relative alla specifica tipologia e/o serie di buoni sottoscritti, descritte nella Scheda di Sintesi, nonché delle "Condizioni Generali di Contratto" del Piano di Risparmio risparmiosemplice

⁶ Ai sensi dell'art. 13, comma 2 ter e nota 3 ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall'art. 19 del decreto-legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 e ulteriormente modificati dall'art. 1 commi 581 e 582 della legge 147/2013

⁷ Ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera c) del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003 recante: "Attuazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni", i buoni fruttiferi postali appartenenti alle serie emesse dal 18 novembre 1953 al 13 aprile 2001, sono stati trasferiti nella titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze.

⁸ L'art.1, della legge n. 213/2023 dispone, al comma 183: "Nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sono esclusi, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato"; il successivo comma 184 prevede: "All'attuazione della disposizione di cui al comma 183 si provvede mediante l'aggiornamento del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.....(omissis)".

COMUNICAZIONI

Al fine di garantirne l'effettiva conoscenza, le comunicazioni dell'Emittente relative ai buoni vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Le suddette comunicazioni possono essere rese note anche mediante la pubblicazione sul sito web dell'Emittente e mediante appositi avvisi disponibili nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. ovvero nel sito web di quest'ultima, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione.

RECLAMI

L'intestatario può avanzare reclamo a Poste Italiane, per qualunque questione derivante dalla presunta inosservanza da parte di Poste Italiane stessa delle condizioni contrattuali che regolano il rapporto in essere, con una delle seguenti modalità:

- Posta ordinaria o raccomandata, indirizzata a Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta - Gestione Reclami - Viale Europa 190 - 00144 Roma
- Fax trasmesso al numero 06.59580160;
- In tutti gli uffici postali, compilando la specifica "Lettera di reclamo per servizi BancoPosta";
- Posta Elettronica Certificata o posta elettronica ordinaria all'indirizzo reclami.bancoposta@pec.posteitaliane.it;
- Sito internet di Poste Italiane S.p.A. compilando il modulo web "Lettera di reclamo per servizi BancoPosta", disponibile su www.poste.it seguendo il seguente percorso: "Assistenza – Reclami – Servizi Finanziari".

Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo entro 60 giorni, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi: (i) all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Poste Italiane; (ii) al Conciliatore Bancario Finanziario per richiedere il servizio di conciliazione. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere a Poste Italiane.

Resta fermo il diritto di Poste Italiane e del Cliente di sottoporre le controversie alla competente Autorità Giudiziaria una volta esaurito uno dei procedimenti di mediazione obbligatoria ex art. 5, D. Lgs. 28/2010, di cui ai precedenti punti i e ii.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Tabella A - Tassi e coefficienti premiali

Anno	Coefficiente (1)		Tasso effettivo annuo alla fine di ciascun anno (2)	
	Lordo	Netto	Lordo	Netto
1	1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%
2	1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%
3	1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%
4	1,06136355	1,05369311	1,50%	1,32%

(1) coefficienti per la determinazione del montante lordo e netto dovuto alla scadenza di ogni anno a decorrere dalla data di sottoscrizione (il montante è determinabile moltiplicando il valore nominale del buono per il coefficiente corrispondente all'anzianità maturata). I coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale. I coefficienti netti sono calcolati considerando l'aliquota dell'imposta sostitutiva vigente alla data di redazione del presente Foglio Informativo.

(2) il tasso effettivo annuo di rendimento, lordo e netto, alla fine di ciascun anno di possesso - calcolato secondo la convenzione 30/360 e arrotondato alla seconda cifra decimale - è dato dalla seguente formula: $[(\text{Valore di rimborso}/\text{Valore nominale})^{1/n} - 1]$, dove n indica il numero degli anni di possesso.

Tabella B - Tassi e coefficienti standard

Anno	Coefficiente (1)		Tasso effettivo annuo alla fine di ciascun anno (2)	
	Lordo	Netto	Lordo	Netto
1	1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%
2	1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%
3	1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%
4	1,05094534	1,04457717	1,25%	1,10%

(1) coefficienti per la determinazione del montante lordo e netto dovuto alla scadenza di ogni anno a decorrere dalla data di sottoscrizione (il montante è determinabile moltiplicando il valore nominale del buono per il coefficiente corrispondente all'anzianità maturata). I coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale. I coefficienti netti sono calcolati considerando l'aliquota dell'imposta sostitutiva vigente alla data di redazione del presente Foglio Informativo.

(2) il tasso effettivo annuo di rendimento, lordo e netto, alla fine di ciascun anno di possesso - calcolato secondo la convenzione 30/360 e arrotondato alla seconda cifra decimale - è dato dalla seguente formula: $[(\text{Valore di rimborso}/\text{Valore nominale})^{1/n} - 1]$, dove n indica il numero degli anni di possesso.